

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5667 del 06/12/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' MONTALBANO, VIA SGARBATA, 24 IN COMUNE DI FERRARA (FE), DITTA: FANTINI PAOLO. PRATICA: FEPPA0058.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5848 del 06/12/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei DICEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

PREMESSO che con determina n. 8120 del 09/06/2006 è stata assentita, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 7/2004, la concessione preferenziale all'impresa individuale Fantini Paolo, c.f. FNTPLA61B25D548Z, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea da 2 pozzi ad uso irrigazione agricola, con scadenza 31/12/2005 (codice FEPPA0056);

CONSIDERATO che in sede di rinnovo si è constatato che i 2 pozzi oggetto di concessione risultavano ubicati in Fogli diversi, si è ritenuto di mantenere il codice FEPPA0056 (oggetto di altra concessione) per il pozzo (cod. risorsa FEA914) ubicato in via Lampone, 44, Località Montalbano in Comune di Ferrara (FE) al Foglio 316 Mappale 727 (ex 43) e di aprire un nuovo procedimento codice FEPPA0058 per il pozzo (codice risorsa FEA136) ubicato in Via Sgarbata, 24 in Località Montalbano in Comune di Ferrara (FE) al Foglio 298 Mappale 462 (ex 36);

PRESO ATTO che con domanda, assunta al prot. n. PG/2007/0308504 del 04/12/2007, l'impresa individuale Fantini Paolo, c.f. FNTPLA61B25D548Z, ha richiesto il rinnovo della concessione (cod. pratica FEPPA0058), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo (cod. risorsa FEA136) avente profondità di m 96;
- ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara (FE), Località Montalbano, Via Sgarbata, 24, su terreno di proprietà del Sig. Fantini Paolo, censito al fg. n. 298, mapp. n. 462 (ex 36); coordinate UTM RER X: 704.474; Y: 959.701;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 0,63;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 110,00;

PRESO INOLTRE ATTO che con domanda, acquisita al prot. n. PG/2011/0039460 del 14/02/2011, corredata da relazione tecnica e idrogeologica, poi confermata con integrazione assunta al prot. n. PG/2019/7571 del 16/01/2019 e con dichiarazione sostitutiva, acquisita agli atti con prot. n. PG/2019/153392 del 07/10/2019, l'impresa individuale Fantini Paolo ha richiesto di variare la portata massima di prelievo in 1,50 l/s e il volume derivato in 430,00 mc/a;

CONSIDERATO che trattasi di rinnovo di preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 con variante di cui all'art. 31, R.R. 41/2001;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 300 del 18/09/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano attualmente disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/131545 del 26/08/2019) che ha espresso parere favorevole;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2019/0136975 del 05/09/2019) che ha comunicato: “il canale contiguo ai terreni, per i quali è stata presentata domanda, è il canale di scolo Riazzo Cervella nel quale non è presente acqua irrigua; diversamente, nel canale promiscuo Scolo Variante Montalbano, che dista 110 m circa dai terreni in oggetto, è normalmente presente acqua irrigua”. In merito alla disponibilità di acqua, nel suddetto Scolo Variante Montalbano, ha precisato: “l'immissione di acqua avviene, normalmente, durante la stagione irrigua (21 aprile – 30 settembre), è possibile chiedere forniture irrigue anticipate e posticipate, ma l'accettazione di tali richieste è subordinata alla disponibilità idrica, allo stato

della manutenzione delle reti di distribuzione interessate e all'economicità della gestione. Inoltre trattandosi di canale ad uso promiscuo, anche durante la stagione irrigua e durante eventuali forniture anticipate o posticipate, qualora dovessero verificarsi previsioni di condizioni meteo avverse, il canale in oggetto viene svasato al fine di garantire la prioritaria funzione scolante dello stesso. Durante i rimanenti periodi il canale in oggetto è normalmente mantenuto in condizioni di asciutta”;

DATO ATTO che Arpae ha trasmesso, con lettera prot. n. PG/2019/0140456 del 11/09/2019, il parere del Consorzio di Bonifica al Sig. Fantini Paolo chiedendo di produrre una relazione nella quale specificare la possibilità di usufruire o meno delle acque erogate dal Consorzio ed in caso negativo di indicarne le motivazioni;

PRESO ATTO della nota, assunta al prot. n. PG/2019/153392 del 07/10/2019, con la quale il Sig. Fantini Paolo ha comunicato: “l’approvvigionamento di acqua dallo scolo Variante Montalbano prevedrebbe l’installazione permanente in sottosuolo di una condotta di captazione che attraverserebbe il mappale 42, appartenente ad un diverso proprietario. Una presa a canale di questo tipo implica l’attuazione di periodiche ispezioni del punto di captazione, per accertamenti delle condizioni in essere del gruppo di pompaggio e per interventi di manutenzione ordinaria durante tutta la stagione irrigua (pulizia dei filtri di pescaggio da foglie e rami, rifornimenti di gasolio, ecc). Tali operazioni potrebbero essere svolte solo con un accesso carrabile attraverso il mappale 42 che attualmente non esiste. Inoltre per poter attingere acqua dal canale occorrerebbe tenere in moto il trattore per tutto il tempo di irrigazione e lo stesso andrebbe posizionato vicino al ciglio del canale. Questo sistema comporterebbe oltre che un notevole dispendio di gasolio, anche un aggravio della salubrità ambientale, sia dal punto di vista delle emissioni gassose che di quelle sonore, poiché nel periodo estivo sono soventi le irrigazioni notturne, momento della giornata in cui è richiesto maggior silenzio per la quiete collettiva, anche se la presenza del trattore nel punto di captazione sarebbe limitata al solo momento dell’irrigazione. Attualmente non vi sono né accessi carrabili né

pedonali che permettano l'accesso dalla proprietà del sig. Fantini al punto di captazione nello Scolo Variante Montalbano, poiché il mappale 42 viene interamente seminato e condotto da altra proprietà. Inoltre la presenza di acqua nello scolo, per fini irrigui, è garantita dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara solo dal 21 aprile al 30 settembre, mentre il fabbisogno del Sig. Fantini parte dal mese di marzo fino a tutto il mese di ottobre”.

PRESO INOLTRE ATTO che la Provincia di Ferrara non ha rilasciato il parere di competenza richiesto da questa Agenzia ai sensi dell'art. 12, R.R. 41/2001 (nota PG/2019/90511 del 07/06/2019);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 20/12/2018, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FEPPA0058;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Fantini Paolo, c.f. FNTPLA61B25D548Z, il rinnovo di concessione con variante per la derivazione di acque pubbliche sotterranee cod. pratica FEPPA0058, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo (cod. risorsa FEA136) avente profondità di m 96;
- ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara (FE), Località Montalbano, Via Sgarbata, 24, su terreno di proprietà del Sig. Fantini Paolo, censito al fg. n. 298, mapp. n. 462 (ex 36); coordinate UTM RER X: 704.474; Y: 959.701;

- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,50;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 430,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/12/2019;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 12,27 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'impresa individuale Fantini Paolo, c.f. FNTPLA61B25D548Z (cod. FEPPA0058).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (FEA136) avente profondità di m 96,00, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,12, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -78 metri e -96 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ferrara (FE), Località Montalbano, Via Sgarbata, 24, su terreno di proprietà del Sig. Fantini Paolo censito al fg. n. 298, mapp. n. 462 (ex 36); coordinate UTM RER: X = 704.474; Y = 959.701.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 2,00 coltivato a frutteti (pere e pesche).
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,50 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 430,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante la stagione irrigua, mediante impianto a goccia una volta a settimana per 6 ore continuative nei mesi da giugno a settembre per circa 17 giorni per 102 ore complessive e con atomizzatore per eseguire i trattamenti fitosanitari una volta alla settimana nei mesi da giugno a settembre per circa 17 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Transizione Pianura Appenninica-Padana – confinato superiore, cod. 0620ER-DQ2-TPAPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale n. 1018766582 o tramite conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a STB – Po di Volano e Costa, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché la

stessa proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, affinché la stessa proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo

di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.